



MATERA 2019
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
CITTÀ CANDIDATA



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



I Sassi e il Parco delle
Cave Rupestri di Matera
Bene della Città dell'Unesco dal 2016

COMUNE DI MATERA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA PROGETTUALE
per l'espletamento della

PROCEDURA APERTA PER INDIVIDUAZIONE, MEDIANTE SELEZIONE PROPOSTA PROGETTUALE, ENTE ATTUATORE GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SIPROIMI), CATEGORIA "ORDINARI", DEL COMUNE DI MATERA.

***I. Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto
in cui è inserito il progetto di accoglienza***

1. Quadro normativo, regolamentare, amministrativo

- Decreto Legge 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";
- L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito con modificazioni dalla Legge 1 Dicembre 2018, n. 132, e, in particolare, l'art. 12, comma 1, dell'art.1 sexies del Decreto Legge 30 Dicembre 1989, n. 416, che ridetermina le categorie dei soggetti beneficiari del sistema SIPROIMI;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Novembre 2019 "Modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per i Minori Stranieri Non Accompagnati (SIPROIMI)";
- Linee Guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non Accompagnati approvate con il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Novembre 2019;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2020, Prot. n.16288;
- Delibera di Giunta Comunale n. 575/2019 del 30/01/2019 recante ad oggetto "Progetto SIPROIMI Comune di Matera. D.M. 18 novembre 2019 e D.M.13 dicembre 2019", così come rettificata con la Delibera di Giunta Comunale n. 3/2020 del 14/01/2020 recante ad oggetto "Progetto SIPROIMI Comune di Matera. D.M. 18 novembre 2019 e D.M.13 dicembre 2019. D.G.C. n. 575 DEL 30 DICEMBRE 2019. Presa d'atto e rettifica importo errato";
- Progetto SIPROIMI del Comune di Matera (Cod. PROG-343-PR-2) relativo al "Servizio di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), Categoria "Ordinari"" in numero di 50 posti, per le annualità 2021 - 2022;
- Determina dirigenziale di Settore, D.S.G. n. 02178/2020 del 09/10/2020, recante ad oggetto "Procedura aperta per individuazione ente attuatore gestione del servizio di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), Categoria "Ordinari", del Comune di Matera. Determina a contrarre."

2. Analisi di contesto

La perdurante instabilità politico-economica che caratterizza molti Paesi del Nord Africa e del Mediterraneo ha determinato, soprattutto negli ultimi anni, un numero progressivo degli sbarchi di cittadini extracomunitari sulle nostre coste, acuendo le problematiche correlate al fenomeno migratorio.

Tra gli strumenti e servizi messi in campo per far fronte al fenomeno in oggetto, un ruolo di primo piano è stato certamente svolto dalle numerose esperienze di accoglienza decentrata e in rete, realizzate da associazioni e organizzazioni non governative, tra il 1999 e il 2000. Tali esperienze hanno rappresentato lo stimolo decisivo perché si potesse giungere, nel 2001, alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la realizzazione del Programma Nazionale Asilo (PNA), siglato tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) e l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR). Fu il tassello fondamentale per la realizzazione del primo sistema pubblico per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio nazionale.

Nell'ambito di tale strategia congiunta, veniva a definirsi anche il ruolo, sempre più centrale degli Enti Locali e dei Comuni, in particolare. Questi ultimi, anche in uno spirito richiesto e rinnovato di solidarietà organizzata su più livelli istituzionali, cominciarono ben presto a rappresentare il fulcro intorno al quale si realizzava l'organizzazione e la gestione del sistema della rete di accoglienza dei suddetti cittadini extracomunitari.

Successivamente, con la Legge n. 189 del 10 settembre 2002 e ss.mm.ii., le suddette misure di accoglienza sono state ufficialmente istituzionalizzate, prevedendo la costituzione del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), oltre che l'istituzione della struttura di coordinamento del sistema – il Servizio Centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli Enti locali. Il Comune di Matera, nel 2001, ha aderito al surrichiamato Programma Nazionale Asilo (PNA), in questo modo contribuendo, negli anni, anche alla realizzazione, sul proprio territorio comunale, del costituendo Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).

Frattanto, con Decreto Legislativo n. 113 del 4 ottobre 2018 e ss.mm.ii., poi convertito nella Legge n. 132 del 1° dicembre 2018 e ss.mm.ii., il legislatore ha inteso apportare alcune modifiche al sistema dell'accoglienza diffusa sul territorio italiano. In special modo, attraverso la rideterminazione delle categorie di soggetti destinatari di protezione internazionale e l'introduzione del nuovo Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati. Nasce, in quel momento, il cosiddetto SIPROIMI, che gradualmente, di fatto sostituisce il precedente SPRAR.

Il Sistema di protezione SIPROIMI è costituito dalla rete degli Enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) di cui all'art. 32, comma 1, lettera b) della richiamata L. n.189/2002 e ss.mm.ii..

A livello territoriale, attraverso anche il supporto delle organizzazioni del cosiddetto Terzo Settore, agli Enti locali è chiesto, dunque, di garantire gli interventi di accoglienza integrata, in un'ottica che necessariamente va oltre la sola erogazione di vitto e alloggio per i destinatari dell'accoglienza stessa, ma guarda anche alla realizzazione ed erogazione di misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costituzione di percorsi individuali di inserimento socio – economico e presa in carico complessiva della persona e dei nuclei familiari.

I progetti rinvenienti nel Sistema di protezione SIPROIMI, in definitiva, si caratterizzano per la valorizzazione di un protagonismo attivo, condiviso dai vari soggetti istituzionali e non, coinvolti, al fine, da un lato di costruire e rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine, dall'altro di favorire la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei destinatari finali.

Il Comune di Matera, avendo riscontrato che i progetti di accoglienza, asilo e protezione sinora attuati sul proprio territorio comunale hanno portato ad un progressivo maggiore inserimento dei destinatari dell'accoglienza nel tessuto sociale della comunità materana e della provincia (l'avviamento al lavoro di numerosi adulti inseriti nel programma di accoglienza, così come dei minori dei nuclei familiari ospitati sul territorio nel relativo contesto scolastico, sono alcuni degli esempi di buoni risultati raggiunti), ha ritenuto di voler proseguire tale importante esperienza, anche attraverso l'istituito Sistema di protezione SIPROIMI sopra richiamato.

Partendo proprio da tali considerazioni e valutazioni dei risultati fino ad oggi raggiunti, dunque, con Delibera di Giunta Comunale n. 575/2019 del 30/01/2019 recante ad oggetto *“Progetto SIPROIMI Comune di Matera. D.M. 18 novembre 2019 e D.M.13 dicembre 2019”*, così come rettificata con la Delibera di Giunta Comunale n. 3/2020 del 14/01/2020 *–“Progetto SIPROIMI Comune di Matera. D.M. 18 novembre 2019 e D.M.13 dicembre 2019. D.G.C. n. 575 DEL 30 DICEMBRE 2019. Presa d'atto e rettifica importo errato”*, l'Amministrazione ha inteso:

- aderire al suddetto Sistema di protezione SIPROIMI, nei tempi e secondo le modalità ivi richiamate, così come previsti nel D.M. 18 novembre 2019;
- rimodulare, in sede di presentazione del programma di accesso al SIPROIMI, il progetto dell'Ente e, precisamente, prevedere l'inserimento nel programma di accoglienza integrato territorialmente organizzato di un numero pari a 50 beneficiari, da individuare tra quelli riferibili all'art. 7, comma 3, lettera c), delle Linee Guida allegate al richiamato D.M. del 18 novembre 2019 e più precisamente tra quelli appartenenti alla categoria dei cd. "ORDINARI", con finanziamento esclusivo del progetto a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA).

Facendo seguito a tale intendimento, in data 03/01/2020, l'Amministrazione, in conformità con quanto disposto nell'art. 6, comma 2 delle citate Linee Guida allegate al D.M. 18 novembre 2019, ha, dunque, compilato e inviato l'apposita modulistica sulla piattaforma dedicata ed indicata nelle medesime Linee Guida, allegando un "Piano finanziario preventivo", per la spesa di € 770.882,00/anno, comprensiva di IVA come per legge, riferito al progetto identificato con il codice "PROG-3434-PR-2". Tale proposta progettuale ha ricevuto l'approvazione del Ministero dell'Interno, giusta il D.M. 10 agosto 2020, con ammissione al finanziamento a valere sul richiamato FNPSA per il numero di posti (n. 50) e gli importi (€ 770.882,00/anno) ivi indicati.

3. Descrizione del progetto

A termini dell'art. 3 delle Linee Guida allegate al D.M. 18 novembre 2019, il progetto di accoglienza per titolari di protezione internazionale SIPROIMI del Comune di Matera è diretto alla predisposizione di servizi di accoglienza integrata di cui all'art. 4 delle medesime Linee Guida, per favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare percorsi di integrazione e di inclusione dei soggetti accolti, tra quelli rientranti nella cd. categoria "ORDINARI" di cui all'art. 7, comma 3, lettera c), delle citate Linee Guida.

Lo stesso è strutturato tenendo conto del numero dei posti e dei beneficiari destinatari dell'accoglienza, così come da progetto candidato dal Comune di Matera, per la categoria "ORDINARI", codice identificativo "PROG-343-PR-2", e successivamente approvato con D.M. del 10 agosto 2020, Prot. n. 16288 e precisamente in numero di 50 (cinquanta) beneficiari.

3.1 – Accoglienza integrata e servizi minimi da garantire

L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati dal capo VI "*Gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata*" delle "*Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)*" allegate al D.M. 18 novembre 2019:

- a. Accoglienza materiale;
- b. Mediazione linguistico-culturale;
- c. Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d. Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e. Formazione e riqualificazione professionale;
- f. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- i. Orientamento e accompagnamento legale;
- j. Tutela psico – socio – sanitaria.

I servizi minimi di cui al precedente comma 1 del presente articolo sono espletati secondo le modalità tutte indicate nell'art. 34, comma 2 delle richiamate Linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019.

Per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico di rendicontazione tempo per tempo vigenti.

3.2 – Accoglienza materiale

Gli ospiti inseriti nel progetto SIPROIMI sono prima di tutto esseri umani, con una loro storia, cultura di appartenenza, religioni, abitudini e tradizioni particolari. È, questo, uno degli elementi di maggiore rilevanza di cui tenere maggiormente in considerazione nella organizzazione di tutte le attività che ruotano intorno al progetto di accoglienza. Così, affinché sia garantito il pieno soddisfacimento degli obiettivi alla base di un

progetto di accoglienza (favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare percorsi di integrazione e di inclusione dei soggetti accolti), è necessario che tutti gli ospiti inseriti nel progetto in parola siano rispettati nelle loro diversità.

In particolare, l'ente attuatore incaricato di svolgere per il Comune di Matera il progetto SIPROIMI sul territorio comunale di riferimento, dovrà garantire ai beneficiari dell'accoglienza il vitto, organizzato e gestito nel rispetto delle tradizioni culturali e religiose delle persone che nel progetto sono inserite.

Dovrà, inoltre, essere fornito loro il vestiario di cui necessitano, la biancheria per la casa, i prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e nel rispetto delle esigenze individuali di ciascun beneficiario, nonché il materiale scolastico per i minori, là dove presenti.

All'ente attuatore spetterà, altresì, il compito di occuparsi della organizzazione, gestione ed erogazione del cd. *pocket money*, caricando la somma spettante al singolo beneficiario su una carta di debito a quest'ultimo intestata, oppure in contanti ove e nei limiti in cui sia consentito dal quadro normativo di riferimento nel tempo.

3.3 – Modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistica e culturale

Proprio per le peculiarità tipiche dei destinatari dell'accoglienza inseriti nel progetto SIPROIMI in generale e di quello del Comune di Matera, in particolare, il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare a tutti i servizi erogati.

L'ente attuatore ha, pertanto, l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) sia culturale, tra i soggetti beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istituzioni, servizi, cittadinanza, ecc.).

3.4 – Orientamento ed accesso ai servizi del territorio

L'ente attuatore del progetto di accoglienza SIPROIMI del Comune di Matera dovrà garantire l'affiancamento e accompagnamento dei beneficiari dell'accoglienza, in tutte le varie fasi necessarie ad ottenere l'iscrizione anagrafica degli stessi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Nell'ambito del progetto di accoglienza, inoltre, l'ente attuatore si impegna a fornire, a tutti i beneficiari, gli strumenti utili (a titolo esemplificativo, attraverso l'erogazione di materiali e dépliant esplicativi redatti nelle principali lingue – inglese, francese, arabo, ecc.), affinché gli stessi possano meglio orientarsi ed utilmente accedere alla rete dei servizi presenti sul territorio.

Ugualmente, l'ente attuatore si impegna, altresì, a garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute per gli ospiti accolti. In particolare, riguardo la possibilità di accesso e fruibilità dei servizi per la salute, l'ente attuatore dovrà provvedere alla presa in carico globale del singolo beneficiario dal punto di vista sanitario, offrire uno screening iniziale adeguato e completo, adempiere a tutte le pratiche per l'assegnazione del codice fiscale individuale e, conseguentemente, della tessera sanitaria, individuazione e assegnazione del Medico di Medicina Generale di riferimento, nel minor tempo possibile.

3.5 – Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori

Modalità di inserimento scolastico dei minori

Laddove presenti, ai minori dovrà essere garantito il diritto di accesso allo studio. A tal fine, all'ente attuatore spetterà l'onere di avviare e seguire le procedure previste per l'inserimento scolastico, garantendo azioni di facilitazione per le comunicazioni e l'accesso ai servizi della scuola. Sarà, pertanto, garantita la copertura totale di tutte le esigenze, a tal proposito emergenti, in termini di accesso ai percorsi scolastici per minori sia in età scolare sia in età pre-scolare, nonché il loro monitoraggio, secondo gli obblighi di legge, oltre che la fornitura e il reperimento del materiale occorrente all'alunno.

Misure volte a favorire l'istruzione e l'educazione degli adulti e modalità per garantirne l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e di approfondimento della lingua italiana

Relativamente agli adulti inseriti nel progetto di accoglienza SIPROIMI del Comune di Matera, l'ente attuatore si impegnerà a garantire l'istruzione degli adulti, secondo gli obblighi di legge e a monitorare la frequenza dei percorsi di apprendimento loro rivolti. Altresì, l'ente attuatore, dovrà favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria, anche attraverso il riconoscimento dei titoli di studio già in possesso

dei beneficiari ai fini dell'utile prosecuzione del relativo *iter* di istruzione/formazione, di cui al successivo punto.

A tutti gli ospiti inseriti nel progetto di accoglienza, l'ente attuatore dovrà, altresì, garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza di corsi di apprendimento della lingua italiana, e il conseguimento, al termine degli stessi, di un formale attestato che ne certifichi il livello di apprendimento raggiunto. Il corso di apprendimento della lingua italiana in cui sarà inserito il beneficiario, dovrà essere congruo rispetto al livello di competenza di partenza del beneficiario stesso. Sarà cura dell'ente attuatore assicurare che la frequenza dei corsi di lingua italiana, da parte di ogni beneficiario, sia svolta senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 15 (quindici) ore settimanali, o per il maggior numero di ore previsto nella proposta progettuale del soggetto affidatario.

3.6 – Formazione e riqualificazione professionale

L'ente attuatore è tenuto a:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro destinati ai beneficiari dell'accoglienza e, a tal fine, predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei background dei singoli beneficiari (a titolo esemplificativo, curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, ecc.), tenendo conto anche delle aspettative degli stessi;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (attraverso l'attivazione di corsi, tirocini formativi, laboratori ecc.) volti a favorire l'acquisizione di nuove competenze spendibili;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali già in possesso dei beneficiari, là dove presenti.

3.7 – Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

Le misure inserite in questo paragrafo dovranno essere ispirate a garantire un positivo inserimento lavorativo dei beneficiari, sia durante sia al termine del percorso di ospitalità previsto. Ciò, al fine di favorire la capacità dei singoli di orientarsi nel mercato del lavoro.

A tal riguardo, l'ente attuatore dovrà:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per i beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette.

Le misure sopra sinteticamente descritte sono mirate a fornire ai beneficiari dell'accoglienza inseriti nel progetto SIPROIMI del Comune di Matera gli strumenti per orientarsi nel complesso contesto dell'accesso al mondo del lavoro necessari per il perseguimento di un migliore livello di autonomia lavorativa durante e al termine del percorso di accoglienza.

3.8 – Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

Le misure inserite in questo paragrafo dovranno essere ispirate a garantire un positivo inserimento abitativo dei beneficiari, sia durante sia al termine del percorso di ospitalità previsto. Ciò, al fine di favorire la capacità dei singoli di orientarsi sul mercato privato, o se ricorrono le condizioni, della disponibilità del pubblico, in vista della transitorietà dei servizi di accoglienza. A tal riguardo, l'ente attuatore dovrà:

- favorire l'accesso dei beneficiari dell'accoglienza all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari stessi e locatori/proprietari.
- facilitare percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari dell'accoglienza con specifiche esigenze.

Le misure sopra sinteticamente descritte sono mirate a fornire ai beneficiari dell'accoglienza inseriti nel progetto SIPROIMI del Comune di Matera le competenze basilari per orientarsi nel complesso contesto dell'accesso alla casa e implementare gli strumenti a loro disposizione, utili per il perseguimento di un migliore livello di autonomia abitativa al termine del percorso di accoglienza.

3.9 – Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale

Tutte le azioni elencate rientrano nel quadro generale di accoglienza dei beneficiari e si intendono legate l’una all’altra dall’intenzione di fornire un adeguato livello di integrazione ed inclusione di questi ultimi nel tessuto sociale della comunità materana ospitante. A tal fine, l’ente attuatore dovrà, altresì, assicurare l’inserimento dei beneficiari anche nel contesto sociale e culturale della Città di Matera. Il progetto, infatti, per la sua natura intrinseca di azione di rete, mira ad incentivare e rafforzare le reti presenti sul territorio a sostegno dei destinatari dell’accoglienza.

Tutte le azioni ivi previste, dovranno pertanto ispirarsi ad una ricerca attiva di comunicazione e scambio costruttivo, che coinvolga tanto realtà esistenti nel pubblico quanto realtà operanti nel privato.

L’ente attuatore è, dunque, tenuto a:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, ecc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

3.10 – Orientamento e accompagnamento legale

Altrettanto fondamentale sarà l’organizzazione ed attivazione di specifici strumenti volti a favorire, attraverso il coinvolgimento attivo di professionalità esperte in materia di asilo, l’orientamento, la corretta informazione e l’assistenza del beneficiario dell’accoglienza nelle pratiche amministrative e legali inerenti la sua posizione.

A tal fine, l’ente attuatore dovrà:

- garantire l’orientamento e l’informazione legale riferita alla normativa italiana ed europea in materia di migrazione, asilo e protezione internazionale;
- garantire l’orientamento e l’accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative, relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l’informazione sui diritti e i doveri sanciti dall’ordinamento italiano ed europeo;
- garantire l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l’assistenza tecnico-legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico.

3.11 Tutela psico-socio-sanitaria

Le azioni rientranti in questo paragrafo sono orientate a fornire un supporto, generale e particolare, professionale ai beneficiari dell’accoglienza, attraverso la presa in carico di esigenze specifiche che, presenti o emergenti successivamente al momento dell’inserimento nel programma di accoglienza nel Progetto, dovessero manifestarsi sul piano delle esigenze psico-socio-sanitarie.

Tali azioni dovranno essere formulate, organizzate ed erogate, avendo costantemente attenzione a non sottovalutare l’elemento culturale e religioso del beneficiario.

In questo quadro, sarà necessario che l’ente attuatore:

- garantisca l’attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantisca l’accompagnamento dei beneficiari al Servizio Sanitario Nazionale per l’attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantisca l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- costruisca e consolidi la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie;
- costruisca e consolidi, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla gestione delle casistiche di cui al punto precedente.

II. Capitolato tecnico

Maggiori ed ulteriori dettagli relativamente alla procedura aperta di cui all'oggetto, sono contenuti nel Capitolato tecnico qui di seguito riportato, oltre che negli Allegati alla presente proposta progettuale 1, 2, 3, 4 e 5.

Art.1 - Oggetto della selezione e contenuto delle proposte progettuali

1. Il Comune di Matera, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 575/2019 del 30/12/2019, così come rettificata con la D.G.C. n. 3/2020 del 14/01/2020, intende procedere all'espletamento di apposita procedura aperta di evidenza pubblica, finalizzata alla selezione di una proposta progettuale per l'*"affidamento in gestione del servizio di accoglienza per titolari di protezione internazionale (SIPROIMI), Categoria "ORDINARI"*, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo – FNPSA (FN Asilo).
2. La scelta del contraente avverrà ai sensi degli artt.3, comma 1, lettera sss), 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura di gara "aperta".
3. I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare apposita proposta progettuale per i servizi di *"accoglienza per titolari di protezione internazionale (SIPROIMI), categoria cd. "ORDINARI"*. La proposta progettuale deve essere conforme alle disposizioni, ai contenuti e alle modalità tutte di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, **per l'accesso alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui al D.Lgs. n. 416 del 30/12/1989, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 39 del 28/02/1990 e ss.mm.ii. e relativi allegati, cui, ad ogni e qualunque effetto, si fa espresso rinvio.**
4. Le proposte progettuali dovranno in ogni caso risultare rispettose delle disposizioni relative ai quozienti delle macro-voci e micro-voci di spesa, così come previsto dal vigente Manuale unico di rendicontazione. A tale ultimo riguardo, il riferimento dell'ente attuatore dovrà sempre essere al Manuale unico di rendicontazione vigente tempo per tempo.
5. Si procederà alla selezione di una sola proposta progettuale, tra quelle pervenute. Più precisamente, le proposte progettuali pervenute entro i termini e secondo le modalità stabilite dal relativo Bando Pubblico, saranno valutate tenendo conto dei criteri e sub-criteri e relativi punteggi, così come riportati nell'Allegato 1 alla presente Proposta Progettuale.
6. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) e comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo la griglia di valutazione qualitativa/criteri di valutazione e relativi punteggi di cui al sopra richiamato Allegato 1.
7. L'aggiudicazione sarà disposta anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente.
8. Il rapporto con l'affidatario sarà regolato con apposita convenzione, nelle forme di legge.

Art.2 - Risorse finanziarie per la realizzazione del progetto

1. Alla spesa occorrente per la gestione del progetto di accoglienza, si fa fronte con fondi del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione generale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo. Il riferimento ad oggi è al Decreto di finanziamento del 10 agosto 2020, Prot. n.16288, con il quale il Ministero dell'Interno ha approvato la proposta progettuale codice identificativo "PROG-343-PR2", presentata dal Comune di Matera per la categoria "ORDINARI", con ammissione al finanziamento, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo – FNPSA (FN Asilo), per il numero di **50** (cinquanta) **posti** e per l'importo di **€ 770.882,00/anno** ivi indicati, finanziamento prosecuzione progetti categ. ORDINARI periodo 01/01/2021-30/06/2023, salve successive conferme o proroghe finanziamento in favore del Comune di Matera.

Art.3 - Soggetti e requisiti di partecipazione alla selezione

1. Alla procedura per l'affidamento in gestione del servizio di accoglienza per titolari di protezione internazionale (SIPROIMI), categoria "ORDINARI", del Comune di Matera, finalizzata alla selezione della proposta progettuale da attuare, saranno ammessi a partecipare i seguenti soggetti, operanti nello specifico settore di accoglienza dei migranti:

- a) Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese;
 - b) Cooperative sociali di tipo A) di cui alla legge n. 381/1991 e ss.mm.ii. e Consorzi di cui all’art. 8 della medesima legge, iscritti negli albi regionali delle cooperative sociali, nella sottosezione di competenza;
 - c) Altri enti del terzo settore di cui al D.lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore), costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. I soggetti sopra elencati dovranno essere possesso di un’esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio (2015/2019) nell’accoglienza degli stranieri.
 3. I soggetti di cui al comma precedente del presente articolo, possono partecipare in forma singola o in forma associata.
 4. In tutti i casi di partecipazione in forma di costituito o costituendo consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.
 5. I soggetti indicati al precedente comma 1 del presente articolo, per poter partecipare alla selezione, devono, altresì, possedere, singolarmente o in forma associata, i seguenti requisiti:
 - a) Possedere personalità giuridica;
 - b) Essere costituiti per atto pubblico e poter svolgere per statuto attività di accoglienza, integrazione e tutela a favore di stranieri;
 - c) Operare nel campo dei servizi a favore degli stranieri;
 - d) Essere dotati di adeguata capacità economica e finanziaria;
 - e) Essere dotati di organizzazione idonea a garantire l’erogazione dei servizi previsti dal D.M. del 18 novembre 2019;
 - f) Essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. per attività e servizi di accoglienza in favore di stranieri;
 - g) Essere iscritti all’Albo nazionale istituito con Decreto del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e ss.mm.ii..
 6. Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti indicati al precedente comma 5 del presente articolo, lettere a), b), c), dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento; i requisiti indicati alle lettere d), e), f), g), dovranno essere posseduti, in ogni caso, dal capogruppo mandatario.
 7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, devono, altresì, prevedere, nella formulazione del progetto candidato al Bando Pubblico, l’obbligo di tempestiva messa a disposizione per la gestione del progetto, dal momento dell’affidamento, delle strutture di accoglienza in numero congruo in rapporto al numero dei beneficiari dell’accoglienza, salva la presa in carico di quelle attivate dall’ente attuatore uscente di cui all’Allegato 3 alla presente Proposta Progettuale, per le quali sussistano eventualmente le condizioni per la prosecuzione dell’utilizzo mediante subentro nei relativi contratti di locazione.

Art. 4 - Numero dei posti e dei beneficiari dell’accoglienza

1. Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione, i progetti candidati devono essere redatti tenendo conto del numero dei posti e dei beneficiari destinatari dell’accoglienza, così come da progetto candidato dal Comune di Matera, per la categoria “ORDINARI”, codice identificativo “PROG-343-PR-2”, e successivamente approvato con D.M. del 10 agosto 2020, e precisamente del numero di **50 (cinquanta) beneficiari**.

Art.5 - Strutture di accoglienza. Requisiti, trasferimento e variazione della capacità di accoglienza

1. Salvo la presa in carico di quelle attivate dall’ente attuatore uscente, per le quali sussistano eventualmente le condizioni per la prosecuzione dell’utilizzo mediante subentro nei relativi contratti di locazione, di cui all’**Allegato 3 alla presente Proposta Progettuale**, le strutture per l’accoglienza messe a disposizione dal soggetto affidatario, al momento dell’affidamento e in numero congruo in rapporto al numero dei beneficiari dell’accoglienza, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
 - b) Immediatamente e pienamente fruibili;
 - c) Ubicate nel territorio del Comune di Matera;

- d) Conformi alle vigenti normative e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;
 - e) Predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
 - f) Adeguate, in relazione al rapporto superficie/soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
 - g) In possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza dei soggetti portatori di esigenze particolari;
 - h) Non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
 - i) Ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
 - j) Con canoni di locazione in linea con i parametri del mercato immobiliare determinati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (banca dati quotazioni OMI);
 - k) Destinate esclusivamente a progetti SIPROIMI.
2. L'eventuale sostituzione in corso d'opera delle strutture di accoglienza e/o l'attivazione di eventuali nuove strutture (ove ne ricorra il caso per specifiche esigenze di attuazione del progetto), devono essere debitamente motivate dal soggetto affidatario e approvate dall'Amministrazione.
 3. Non è ammessa la riduzione dei posti di una struttura già attivata, successivamente all'affidamento, e la corrispondente attivazione di un nuovo immobile, se non previa autorizzazione, nei casi adeguatamente motivati in relazione a specifiche esigenze dei beneficiari, ovvero per cause di forza maggiore.
 4. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione, previa approvazione da parte della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione istituito presso il Ministero dell'Interno.
 5. Le variazioni del numero di ospiti tra strutture attive nel progetto selezionato devono essere tempestivamente comunicate dal soggetto affidatario all'Amministrazione e da quest'ultima approvate.

Art.6 - Accoglienza integrata e servizi minimi da garantire

1. L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, e comprende i servizi minimi obbligatori, disciplinati dal capo VI "*Gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata*" delle "*Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)*" allegate al D.M. 18 novembre 2019.
2. I servizi minimi di cui al precedente comma 1 del presente articolo sono espletati secondo le modalità tutte indicate nell'art. 34, comma 2 delle richiamate Linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019.
3. Per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico di rendicontazione tempo per tempo vigenti.

Art. 7 - Nomina della Commissione giudicatrice e selezione delle proposte progettuali

1. La selezione delle proposte progettuali, redatte in conformità alle disposizioni di cui al precedente art.1, sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice, nominata a termini dell'art.77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla quale spetterà il compito di valutare le stesse, tenendo conto dei **criteri e sottocriteri** riportati nella tabella di cui all'**Allegato 1 alla presente Proposta Progettuale**.
2. Per la valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri e subcriteri di riferimento, è stabilito un punteggio complessivo di punti 100 e **saranno ammessi i progetti che avranno totalizzato almeno 55 punti su 100**.
3. La Commissione giudicatrice di cui al precedente comma 1 del presente articolo, effettuerà l'apertura, valutazione e selezione delle proposte progettuali pervenute entro il termine stabilito dal Bando Pubblico, secondo il timing di gara definito dal medesimo bando, **in una o più sedute pubbliche telematiche**, a termini dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la verifica della documentazione amministrativa presentata e per gli altri adempimenti previsti con tale modalità, ed **in una o più sedute riservate**, per la valutazione tecnico-qualitativa delle proposte progettuali, con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 8 - Motivi di esclusione – Requisiti e capacità

1. La Commissione giudicatrice procederà all'esclusione automatica dalla procedura di selezione in tutti i casi in cui il candidato incorra in uno o più delle seguenti ipotesi:
 - a) Inosservanza del termine e delle modalità di presentazione della domanda, così come stabiliti nel Bando Pubblico;
 - b) Mancata dichiarazione di impegno di tempestiva messa a disposizione per la gestione del progetto, dal momento dell'affidamento, delle strutture di accoglienza in numero congruo in rapporto al numero dei beneficiari dell'accoglienza, salva la presa in carico di quelle attivate dall'ente attuatore uscente, per le quali sussistano eventualmente le condizioni per la prosecuzione dell'utilizzo mediante subentro nei relativi contratti, di cui all'Allegato 3 alla presente Proposta Progettuale;
 - c) Qualunque altro motivo di esclusione tra quelli ricompresi nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. La Commissione procederà, altresì, all'esclusione di tutti quei concorrenti che, pur non essendo incorsi nei motivi precedentemente elencati, risultino mancanti, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti ulteriori requisiti, giusta l'art. 83 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
 - a) **Requisiti di idoneità professionale:**
 - a.1 – Esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio (2015/2019) nell'accoglienza degli stranieri, debitamente documentata;
 - a.2 – Possesso dei requisiti di cui al precedente art.3, comma 5. Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di cui al richiamato art. 3, comma 5, lettere a), b), c), dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento; i requisiti indicati al precedente art. 3, comma 5, lettere d), e), f), g), dovranno essere posseduti, in ogni caso, dal capogruppo mandatario.
 - b) **Requisiti economici e finanziari:**
 - b.1 – **Fatturato globale medio annuo** realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019) non inferiore ad €1.155.000,00 (unmilionecentocinquantaquemila/00) oltre IVA come per legge ovvero, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico nell'arco del triennio considerato, ad importi proporzionalmente rapportati al diverso periodo.
Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete del complesso.
Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggiore dall'impresa mandataria.
Ai fini della prova del possesso del requisito di cui al presente punto, se il concorrente non è in grado, per fondati motivi, ivi compreso quello concorrente la costituzione o l'inizio delle attività da meno di tre anni, di provare il predetto fatturato a mezzo di bilanci approvati, può provare tale propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo.
 - b.2 – **Fatturato specifico minimo annuo** realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019) non inferiore ad €770.000,00 oltre IVA come per legge.
Il requisito relativo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete del complesso.
Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggiore dall'impresa mandataria.
Ai fini della prova del possesso del requisito di cui al presente punto, se il concorrente non è in grado, per fondati motivi, ivi compreso quello concorrente la costituzione o l'inizio delle attività da meno di tre anni, di provare il predetto fatturato a mezzo di bilanci approvati, può provare tale propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo.
 - c) **Capacità tecniche e professionali:**
 - c.1 – Presenza, all'interno della equipe, di figure con esperienza e professionalità adeguate al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza.

Art. 9 - Importo annuo e durata dell'affidamento

1. L'importo dell'affidamento di cui al Bando Pubblico a cui la presente Proposta Progettuale si riferisce, è previsto pari a quello del finanziamento di € **770.882,00/anno** a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo – FNPSA (FN Asilo), giusta il D.M. del 10 agosto del 2020.
2. L'**importo annuo di € 770.882,00** è da intendersi **omnicomprensivo ed IVA inclusa, se ed in quanto**

dovuta nelle misure di legge.

In tale importo è compreso, in quanto a carico del finanziamento FNAsilo, anche il corrispettivo del Revisore Contabile Indipendente, come ad oggi determinato dalla Nota tecnico-operativa del Servizio Centrale n. 1/2017 “*Modalità di affidamento dell’incarico e compiti del Revisore Contabile*”, che stabilisce quale compenso del Revisore contabile dei progetti finanziati per un importo annuo da € 500.000,00 ad € 1.000.000,00 (come il progetto del Comune di Matera) un massimo di spesa di € 10.000,00/anno. A beneficio delle valutazioni dei soggetti interessati, si precisa che negli anni 2017-2018-2019-2020 il compenso richiesto dal Revisore incaricato è stato dell’importo annuo onnicomprensivo di € 7.500,00.

3. La **durata dell’affidamento** di cui alla procedura aperta in oggetto, è connessa a quella del finanziamento del progetto del Comune di Matera (proposta progettuale codice identificativo “PROG-343-PR2”, categoria “ORDINARI”), a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo – FNPSA (FN Asilo), così come precisato al precedente art. 2 (*Risorse finanziarie per la realizzazione del progetto*), a cui si rinvia. Pertanto, **sulla base del riferimento odierno al D.M. 10 agosto 2020, Prot. n.16288, di finanziamento prosecuzione progetti categ. ORDINARI periodo 01/01/2021-30/06/2023**, la **durata presumibile dell’affidamento** è stimata **dalla data di avvio effettivo del servizio** (presumibilmente 01/01/2021) **e fino al 30/06/2023, con opzione di proroga fino a 12 (dodici) mesi dalla scadenza**, in caso di successive conferme o proroghe del finanziamento in favore del Comune di Matera.
4. Essendo il servizio in oggetto tra quelli essenziali e indifferibili, per il carattere di estrema fragilità della platea a cui si rivolge, l’avvio del servizio può essere autorizzato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 10 – Erogazione dei fondi finanziari. Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. I fondi ministeriali saranno erogati, previo accreditamento da parte del Ministero dell’Interno al Comune di Matera, a seguito di presentazione, da parte del soggetto affidatario del servizio oggetto della presente Proposta Progettuale, di apposita rendicontazione. Tale rendicontazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione giustificativa delle relative spese sostenute per lo svolgimento del servizio in parola e dovrà essere predisposta secondo le indicazioni e disposizioni contenute nel Manuale unico per la rendicontazione tempo per tempo vigente.
2. La liquidazione e il pagamento delle spese di cui al precedente comma 1 del presente articolo, potranno avvenire solo previa relazione del Servizio Sociale professionale comunale, che vigilerà sulla realizzazione del progetto. Gli importi spettanti saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta nel rispetto dell’art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010. Le commissioni bancarie applicate per l’esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico del soggetto affidatario.
3. Ogni quadrimestre dovrà essere esibita, contestualmente al rendiconto, apposita relazione sullo stato di svolgimento in itinere del progetto. Le relazioni devono essere sottoscritte dal coordinatore responsabile e dall’affidatario della gestione del progetto.
4. L’affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Cauzione definitiva, ex art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

1. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l’aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Ai fini di cui al presente articolo, l’importo di riferimento è quello d’appalto di **€1.927.205,00** (di **€770.882,00/anno**, comprensivo di IVA come per legge, per i due anni e sei mesi di durata stimata dell’appalto, salvo proroga.
2. La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
 - a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune;
 - b) contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale;

- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni:
- a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del cod. civ.;
 - b) il garante rinuncia all'eccezione dei cui all'art. 1957 c. 2 del cod. civ.;
 - c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
 - d) per qualsiasi controversia tra il Comune di Matera ed il garante, il foro competente è esclusivamente quello di Matera.
4. La garanzia può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale e cioè le disposizioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale approvato con D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..
5. La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quando il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato lo svincolo. La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, dopo la scadenza del contratto. La garanzia cessa di avere effetto dalla data del certificato di verifica di conformità.
6. La Stazione Appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
7. **La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante.**

Art. 12 - Sottoscrizione del contratto

1. La sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in forma pubblica – amministrativa in modalità elettronica.

Art. 13 - Ipotesi di sospensione delle attività e dei servizi

1. Previa autorizzata richiesta alla Direzione centrale, giusta l'art. 27, comma 2 delle Linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la sospensione del progetto di accoglienza, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, qualora dovessero intervenire motivi oggettivi indipendenti dalla propria volontà e non previsti al momento della presentazione della proposta progettuale codice identificativo "PROG-343-PR-2", ovvero cause di forza maggiore, che rendono impossibile garantire la continuità delle attività e dei servizi di accoglienza finanziati.
2. In caso di autorizzata sospensione, a termini del superiore comma 1 del presente articolo, e conseguente proporzionale riduzione del finanziamento riconosciuto all'Amministrazione, per il periodo di detta sospensione, saranno riconosciuti al soggetto affidatario esclusivamente i costi riparametrati alle mensilità di effettivo svolgimento delle attività e di erogazione dei servizi di accoglienza, nonché le spese sostenute sino al trasferimento dell'ultimo beneficiario dal progetto in regime di sospensione.

Art.14 - Riduzione, decadenza e revoca del finanziamento

1. Nell'eventualità in cui dovessero verificarsi le condizioni previste nell'art. 25 "*Riduzione del finanziamento*", delle più volte richiamate Linee guida allegate al D.M. del 18 novembre 2019, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di ridurre, conseguentemente, il numero di posti previsti nel progetto e i relativi costi associati, a far data dalla comunicazione del provvedimento all'Ente da parte del Ministero dell'Interno.

2. In tutti i casi previsti dall'art. 45 "*Decadenza dal finanziamento*" e dal successivo art. 46 "*Revoca del finanziamento*", delle medesime Linee guida, l'Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'interruzione del progetto di accoglienza. In entrambi i casi prima citati, il soggetto affidatario non potrà avere nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione, salvo i costi documentati, fino ad allora già sostenuti.

Art. 15 - Obblighi del soggetto affidatario nei confronti del personale. Clausola sociale

1. La gestione degli interventi e delle attività vengono effettuate dall'affidatario del servizio oggetto del presente appalto, in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio. L'affidatario è tenuto ad indicare il nominativo di un Referente che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nella esecuzione del servizio. Il Referente costituisce unico interlocutore nei rapporti con il Comune di Matera; ogni e qualsiasi comunicazione da parte del Comune verrà effettuata esclusivamente a detto Referente.

Art.15.1 - Obblighi del soggetto affidatario nei confronti del personale

1. Ferma restando la normativa di riferimento contrattuale in relazione al CCNL applicabile al personale a seconda della dipendenza giuridica, l'orario di lavoro viene stabilito in base alle esigenze funzionali del servizio. Trattandosi di attività in favore di utenza fragile, l'inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi della presente Proposta Progettuale e in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla vigente normativa. In caso di inosservanza di quanto sopra, l'affidatario solleva, sin da ora, l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere configurata a carico della stessa Amministrazione Comunale.
2. Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto dal soggetto affidatario, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario stesso, sia nei confronti del committente sia nei confronti di terzi. Non si configurerà alcun rapporto di lavoro, né vincolo di subordinazione, tra il personale utilizzato nelle attività oggetto della presente Proposta Progettuale ed il Comune di Matera, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.
3. L'affidatario del servizio oggetto del presente appalto, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi. L'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
4. L'affidatario, inoltre, è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune di Matera potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto quest'ultimo è alle esclusive dipendenze della Ditta aggiudicataria e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di quest'ultima.
5. L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi regionali di lavoro, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; la Ditta aggiudicataria in forma di cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Gli obblighi di cui sopra, vincolano la Ditta aggiudicataria, anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. La Ditta aggiudicataria si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui alla presente Proposta Progettuale.
6. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del contratto, l'Amministrazione può richiedere al soggetto affidatario ogni documento utile. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario del servizio offerto, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC), al fine di rilevare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

7. Con riferimento agli obblighi dell'affidatario in materia contributiva e retributiva, si applicano al contratto le vigenti norme in materia.

Art. 15.2 - Clausola sociale

1. Avendo l'appalto di che trattasi ad oggetto un servizio ad alta intensità di manodopera, ai sensi del disposto di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale prevede espressamente che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già adibito al servizio dal precedente affidatario, quale risulta dall'**Elenco allegato alla presente Proposta Progettuale (Allegato 2) in numero di 11 (undici) unità, per il numero di ore di lavoro settimanali di fianco a ciascuna indicato**, l'affidatario del servizio dovrà assumere tale personale ed utilizzarlo in via prioritaria per l'espletamento dei servizi oggetto d'appalto, ferma restando l'armonizzazione del relativo numero e delle relative qualifiche con l'organizzazione d'impresa prescelta e delineata per la gestione del servizio nell'offerta tecnico-gestionale presentata in gara dall'affidatario stesso.
2. Al personale dipendente dell'attuale affidatario sarà garantito - compatibilmente con l'organizzazione del nuovo soggetto aggiudicatario e alle relative mutate esigenze tecnico-organizzative - il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché da quella integrativa aziendale, ove esistente.
3. Il mancato rispetto della presente clausola sociale, da ritenersi condizione essenziale nei termini sopra esposti, determinerà senz'altro la risoluzione del rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria inadempiente, ex art. 1456 del cod. civ. "*Clausola risolutiva espressa*", a decorrere dalla comunicazione di volersi valere della clausola risolutiva, da parte del Comune di Matera.

Art. 16 – Subappalto

1. Il subappalto **non è ammesso**.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata, pena l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto stesso, qualunque cessione del contratto, in tutto o in parte.

Art. 18 – Responsabilità danni e coperture assicurative

1. Il soggetto affidatario assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali per l'esercizio delle funzioni riguardanti il servizio in oggetto. Il Comune di Matera è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale operante all'interno delle strutture destinate al servizio, per qualsiasi causa, nell'esecuzione del medesimo. Il soggetto affidatario risponde, inoltre, dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare, nell'espletamento del servizio, per fatti e responsabilità riconducibili al soggetto affidatario medesimo o ai suoi dipendenti, sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.
2. Il soggetto affidatario dovrà provvedere, a proprie spese, prima della sottoscrizione della convenzione, a stipulare, presso primaria compagnia assicuratrice:
 - a) polizza assicurativa che copra i rischi RCT/R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro), con massimali pari ad €. 1.000.000,00 (un milione/00) afferente ciascuna tipologia, che dovrà essere mantenuta operante dall'inizio del servizio fino alla scadenza della convenzione; nella suddetta polizza RCT/R.C.O. il Comune di Matera dovrà essere considerato terzo. Detta polizza assicurativa dovrà, altresì, essere stipulata a favore dei beneficiari dell'accoglienza per il medesimo massimale pro-capite suddetto;
 - b) polizza assicurativa per un importo di € 20.000,00 (ventimila/00) a favore del Comune di Matera, a garanzia dell'obbligo in solido, di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., per tutta la durata della convenzione e per anni 2 (due) oltre la cessazione della stessa.
3. Le polizze assicurative di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), resteranno vincolate per tutta la durata della convenzione. Quella relativa alla responsabilità in solido avrà la durata per ulteriori 2 (due) anni oltre la cessazione della convenzione.

4. La stipula dei contratti di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze dovrà essere depositata agli atti.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. Con la partecipazione alla procedura di gara, gli Operatori Economici prestano il loro consenso al trattamento dei dati da parte del Comune di Matera, il quale si riserva la facoltà di utilizzare, a tal fine, anche strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento, correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 – “Codice della Privacy” italiano e ss.mm.ii..
2. Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 – “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del menzionato D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il Comune di Matera fornisce l’informativa di cui all’allegato “Informativa GDPR” alla presente Proposta Progettuale.

Art. 20 – Patto di integrità

1. Con la partecipazione alla procedura di gara, gli Operatori Economici sottoscrivono il Patto di Integrità con il quale si impegnano a rispettare tutta la normativa in materia di anticorruzione sia in corso di gara che nella successiva eventuale esecuzione del contratto.

Art. 21 - Norme di rinvio

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal Bando Pubblico cui la presente Proposta Progettuale si riferisce, si rinvia al Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2019 e relativi allegati, alla deliberazione di G.C. n.575/2019 del 30/12/2019, così come rettificata con la D.G.C. n.3/2020 del 14/01/2020, alla proposta progettuale codice identificativo “PROG-343-PR2”, presentata dal Comune di Matera per la categoria “Ordinari”, con ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo – FNPSA (FN Asilo), approvata e finanziata con D.M. del 10 agosto 2020 ed a ogni altra norma applicabile in materia.

Art. 22 - Controversie

1. Per eventuali controversie derivanti dal contratto, la competenza esclusiva è del Foro di Matera. È esclusa espressamente la competenza arbitrale.

IL RUP
Dott.ssa Caterina ROTONDARO
f.to

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia MANCINO
f.to

Allegati:

- Allegato 1 - Griglia di valutazione qualitativa. Criteri di valutazione e relativi punteggi
- Allegato 2 - Elenco del personale in clausola sociale
- Allegato 3 - Elenco delle Strutture di accoglienza
- Allegato 4 - Informativa GDPR
- Allegato 5 - Patto di Integrità.